

Roma, 08/08/2008

Prot. n. 82165

Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera a) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

OGGETTO: Articoli 4 (Modalità di devoluzione al fondo) e 7 (Disciplina transitoria) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Premessa

Il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito "Regolamento") ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

L'articolo 4 del Regolamento detta le norme per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo articolo 7 contiene la disciplina transitoria.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative.

Istruzioni applicative

La comunicazione al MEF dei rapporti rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza – valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai

sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovrà essere effettuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il versamento di cui all'art. 7 del Regolamento, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.

Tenuto conto della particolare concentrazione delle segnalazioni nella fase di prima applicazione del Regolamento, gli intermediari possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso – di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza – della avvenuta pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti sul sito web del MEF. A tale adempimento può provvedere la società capogruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

AR

_